Fondazione di previdenza 3a PostFinance Regolamento

PostFinance

1. Distribuzione e Scopo

Tramite un canale di distribuzione di PostFinance SA (di seguito: PostFinance), la persona intestataria della previdenza (di seguito: intestatario della previdenza) aderisce alla Fondazione di previdenza 3a PostFinance (di seguito: Fondazione). In qualità di partner di distribuzione, PostFinance trasmette l'adesione alla Fondazione. Il presente regolamento disciplina la fruizione della soluzione previdenziale 3a da parte dell'intestatario della previdenza.

L'intestatario della previdenza, nel quadro dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'ordinanza emanata a tale scopo (ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, OPP 3), è autorizzato ad effettuare depositi fiscalmente agevolati sul proprio conto previdenza 3a (in seguito: conto di previdenza). Il conto di previdenza serve esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza personale vincolata dell'intestatario della previdenza.

2. Apertura e gestione del conto di previdenza

Su incarico dell'intestatario della previdenza, la Fondazione apre e gestisce un conto di previdenza intestato all'intestatario della previdenza. Un conto di previdenza viene aperto solo se l'intestatario della previdenza è residente in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in Germania, in Francia, in Italia o in Austria. Sono escluse le U.S. Person (cioè le persone con nazionalità, domicilio e/o indirizzo per la corrispondenza o obbligo fiscale negli Stati Uniti), con residenza fuori dalla Svizzera, le quali non sono generalmente autorizzate ad aprire un conto. Sono fatte salve ulteriori restrizioni. Se l'intestatario della previdenza apre più di un conto di previdenza con la Fondazione o con un'altra fondazione di previdenza, in base alla cifra 5 l'ammontare del versamento annuo non può superare l'importo massimo consentito. La divisione di averi previdenziali esistenti non è possibile.

3. Dati del cliente e protezione dei dati

La Fondazione s'impegna a rispettare la Legge federale sulla protezione dei dati e a mantenere il segreto sui dati personali di cui verrà a conoscenza nel quadro di questa convenzione, a proteggerli e ad utilizzarli esclusivamente allo scopo per il quale le sono stati comunicati. La Fondazione si impegna a vincolare a questi obblighi tutto il personale, come pure i terzi che saranno occupati nell'esecuzione di compiti derivanti dalla convenzione di previdenza. Per informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali adottate dalla Fondazione consultare la dichiarazione sulla protezione dei dati della Fondazione alla pagina postfinance.ch/dpd-3a. Per l'esecuzione dei propri compiti derivanti dalla convenzione di previdenza, la Fondazione è autorizzata a fare appello a terzi, in particolare a UBS Switzerland AG e ad altre società del gruppo UBS in Svizzera (in seguito: UBS). L'intestatario della previdenza prende conoscenza che, a questo scopo, persone terze possono prendere visione dei dati personali che lo concernono. Per informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali adottate da UBS consultare la dichiarazione sulla protezione dei dati di UBS alla pagina ubs.com/pn-ch. Ai fini dell'adempimento dei compiti derivanti dalla convenzione di previdenza, la Fondazione è autorizzata a richiedere l'intervento di PostFinance, mettendo a sua disposizione in quanto partner di distribuzione tutti i dati dell'intestatario della previdenza. PostFinance può impiegare tali dati per la gestione dei clienti e per scopi di marketing, anche relativamente ad altri prodotti o prestazioni. Le informazioni relative alle modalità di trattamento dei dati personali da parte di PostFinance sono contenute nella dichiarazione generale sulla protezione dei dati, consultabile all'indirizzo postfinance.ch/dpd.

L'intestatario della previdenza prende conoscenza che, per legge, la Fondazione può essere obbligata a rilasciare informazioni a terze persone autorizzate.

4. Versamenti

Ha diritto al versamento chi dispone di un reddito lavorativo soggetto all'AVS. I versamenti effettuati dall'intestatario della previdenza possono essere dedotti dal reddito conformemente alle disposizioni applicabili in materia di diritto fiscale. L'intestatario della previdenza è responsabile della situazione in materia di diritto fiscale nel caso specifico. Per essere efficacemente deducibili a livello fiscale, i versamenti alla Fondazione devono pervenire con un anticipo tale che la contabilizzazione possa ancora essere effettuata prima della conclusione dell'anno civile. È escluso un accredito retroattivo dei contributi.

5. Depositi e remunerazione

L'intestatario della previdenza è libero di stabilire l'ammontare fino all'importo annuo massimo fiscalmente agevolato ai sensi dei combinati disposti dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 e dell'art. 8 cpv. 1 LPP e la data dei depositi che egli intende effettuare sul suo conto di previdenza. Oltre a ciò è da considerare la cifra 2 del regolamento. La Fondazione remunera l'avere previdenziale al tasso d'interesse stabilito dal Consiglio di fondazione. Il 31 dicembre di ogni anno gli interessi vengono accreditati al conto di previdenza dell'intestatario della previdenza.

Il tasso d'interesse attuale per il conto previdenziale può essere richiesto all'ufficio postale, in ogni filiale PostFinance, al servizio clienti di PostFinance oppure in internet all'indirizzo postfinance.ch.

6. Investimenti in fondi

L'intestatario della previdenza con domicilio in Svizzera può incaricare la Fondazione tramite un canale di distribuzione di PostFinance di acquistare ovvero vendere a carico ovvero a favore del suo conto di previdenza parti di classi di quote («Retail») non istituzionali del fondo d'investimento PF Pension. Al riguardo, per l'investimento la Fondazione può prevedere un importo minimo per ogni fondo d'investimento visibile all'assegnazione dell'ordine. Qualora il fondo d'investimento PF Pension frutti un ricavo, quest'ultimo sarà subito reinvestito in quote del medesimo fondo d'investimento. Gli investimenti nel fondo sono conformi alle disposizioni per gli investimenti dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). Per la parte di avere previdenziale investita nel fondo non sussiste un diritto a una rendita minima, né un diritto al mantenimento del valore del capitale. Il rischio d'investimento è a carico dell'intestatario della previdenza.

Gli intestatari della previdenza aventi lo status di U.S. Person non possono effettuare investimenti in fondi. Se la Fondazione individua intestatari della previdenza che detengono fondi d'investimento in qualità di U.S. Person, essa li invita a vendere gli investimenti in fondi entro 60 giorni. Se la vendita non viene effettuata entro tale termine, la Fondazione, a prescindere dalla situazione dei mercati, emette un ordine di vendita e accredita l'importo derivante sul rispettivo conto di previdenza.

7. Obblighi di reporting della Fondazione

La Fondazione ottempera agli obblighi di documentazione e informazione svizzeri. Qualsiasi obbligo di documentazione o di reporting che va al di là di quello svizzero, eventualmente imposto da autorità estere (ad es. autorità fiscali USA), concerne esclusivamente i rispettivi intestatari della previdenza e la Fondazione non è chiamata a risponderne, né offre servizi in tal senso.

8. Durata ordinaria della previdenza

La durata ordinaria della convenzione di previdenza termina allorché l'intestatario della previdenza raggiunge l'età pensionabile AVS ordinaria ai sensi dell'art. 21 LAVS e, in ogni caso, al momento del decesso. La riscossione delle prestazioni di vecchiaia può essere

01795 IT PF 000010.00

posticipata per un massimo di cinque anni oltre l'età pensionabile AVS ordinaria se l'intestatario della previdenza dimostra alla Fondazione di continuare ad esercitare un'attività lucrativa. In questo caso, l'intestatario della previdenza può effettuare versamenti sul conto previdenza per un massimo di cinque anni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile AVS ordinaria. In un simile caso di rinvio della riscossione, l'intestatario della previdenza è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto alla Fondazione il momento in cui egli cessa la propria attività lavorativa. Se trascorsa la durata della previdenza l'intestatario della stessa è detentore di quote del fondo d'investimento PF Pension, in caso di vita può chiedere che queste siano trasferite su un deposito dei prodotti Fondi self-service o Consulenza sui fondi Base di PostFinance (di seguito denominati congiuntamente: deposito di PostFinance), intestato all'intestatario della previdenza. Se entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza della durata ordinaria della convenzione di previdenza e/o in caso di attività lucrativa continuata, al momento dell'abbandono dell'attività lucrativa stessa, e comunque al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile AVS ordinaria, l'intestatario della previdenza non fornisce alla Fondazione alcuna istruzione oppure qualora le istruzioni fornite non siano attuabili, la Fondazione o PostFinance, su incarico della Fondazione, è autorizzata a vendere per conto dell'intestatario della previdenza, a prescindere dalla situazione dei mercati, eventuali quote esistenti del fondo d'investimento PF Pension e a trasferire l'intera prestazione divenuta esigibile su un conto privato PostFinance intestato a quest'ultimo. Al fine di garantire il pagamento secondo le disposizioni di legge, l'intestatario della previdenza autorizza PostFinance a comunicare alla Fondazione un conto privato o un deposito detenuto presso PostFinance e intestato all'intestatario della previdenza. Qualora non esista un conto privato, la Fondazione o PostFinance, su incarico della Fondazione, è autorizzata ad aprire un conto privato presso PostFinance a nome dell'intestatario della previdenza per questo scopo. In caso di decesso, la Fondazione vende gli eventuali fondi d'investimento, a prescindere dalla situazione dei mercati, non appena viene a conoscenza del decesso dell'intestatario della previdenza e accredita il ricavo sul conto di previdenza. I diritti non esercitati decadono alla scadenza del termine di prescrizione e vanno alla Fondazione.

9. Prelievo anticipato e risoluzione

Al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS, l'intestatario della previdenza ha il diritto di chiedere la risoluzione della convenzione di previdenza, il trasferimento delle quote del fondo d'investimento PF Pension su un deposito di PostFinance a lui intestato e/o il pagamento dell'avere previdenziale.

Il prelievo anticipato dell'avere previdenziale e la risoluzione del conto previdenziale sono possibili se vi è una richiesta in merito da parte dell'intestatario della previdenza ed eventualmente con il consenso del coniuge o del partner registrato, solo nei seguenti casi:

a) quando l'intestatario della previdenza percepisce una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
b) quando l'intestatario della previdenza impiega l'avere previdenziale per il riscatto in un istituto di previdenza esente da tasse della previdenza professionale oppure per un'altra forma di previdenza riconosciuta nel quadro della previdenza professionale;
c) quando l'intestatario della previdenza intraprende un'attività lavorativa indipendente e non è più assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria (riscossione possibile entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa indipendente);
d) quando l'intestatario della previdenza rinuncia all'esercizio della sua precedente attività lavorativa indipendente e intraprende un'attività lavorativa indipendente di altro tipo (riscossione possibile entro un anno dal cambiamento dell'attività lucrativa indipendente);
e) quando l'intestatario della previdenza lascia definitivamente la Svizzera;
f) quando viene rimborsata un'ipoteca sull'abitazione di proprietà a uso proprio;
g) quando viene acquistata e costruita un'abitazione di proprietà a uso proprio, nonché per la partecipazione a un'abitazione di proprietà a uso proprio.

I prelevamenti per la promozione della proprietà d'abitazione (lettere f e g) possono essere fatti valere fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età AVS, ogni cinque anni.

Nei casi di cui alla cifra 9 cpv. 2 lett. a), c) e d), il titolare della previdenza può scegliere se le eventuali quote del fondo d'investimento PF Pension acquistate per suo conto dalla Fondazione devono essere trasferite su un deposito di PostFinance a lui intestato oppure vendute. Le istruzioni in proposito devono essere fornite nel contesto dell'ordine di versamento. In caso di prelievo anticipato conformemente alla cifra 9 cpv. 2 lett. b), e), f) e g), la Fondazione emette ordine di vendere le quote del fondo d'investimento PF Pension acquistate per conto dell'intestatario della previdenza, a prescindere dalla situazione dei mercati.

10. Esigibilità e corresponsione dell'avere previdenziale

L'intero avere previdenziale, compreso il ricavo dalla vendita di eventuali fondi d'investimento PF Pension, diventa esigibile al verificarsi di uno dei motivi di estinzione, risp. di scioglimento ai sensi della cifra 8 risp. 9 e la persona beneficiaria secondo la cifra 11 ha, nei confronti della Fondazione, il diritto alla corresponsione dell'avere previdenziale e/o, se previsto alle cifre 8 e 9, al trasferimento delle quote del fondo d'investimento PF Pension su un deposito di PostFinance intestato all'intestatario della previdenza. Il trasferimento di quote del fondo d'investimento PF Pension e/o il versamento dell'avere previdenziale esistente sul conto di previdenza devono essere effettuati secondo la cifra 8. Per i pagamenti in conformità alla cifra 9 lettere da c) a g), per gli intestatari della previdenza coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Il beneficiario deve fornire alla Fondazione tutti i dati necessari per far valere il diritto alla corresponsione dell'avere previdenziale, nonché i documenti e i mezzi di prova richiesti. La Fondazione si riserva di procedere a ulteriori chiarimenti. In caso di versamento, gli eventuali investimenti in fondi presso la Fondazione vengono venduti alla data del versamento per l'importo necessario, a prescindere dalla situazione dei mercati. Se il beneficiario richiede la corresponsione del suo avere previdenziale in un momento prestabilito, tale data è allora determinante per la vendita di eventuali investimenti in fondi.

In caso di controversie circa la persona dell'avente diritto, la Fondazione è autorizzata a depositare l'avere previdenziale conformemente agli art. 96 e 472 segg. del CO, previa vendita delle quote del fondo d'investimento PF Pension acquistate per conto dell'intestatario della previdenza. Il pagamento dell'avere previdenziale e/o il trasferimento di quote del fondo d'investimento PF Pension su un deposito di PostFinance intestato al titolare della previdenza sono soggetti all'obbligo di notifica secondo quanto disposto dalla Legge federale sull'imposta preventiva. In caso di pagamenti soggetti all'imposta alla fonte, quest'ultima viene detratta.

Tutte le prestazioni della Fondazione sono erogate su un conto a nome all'intestatario della previdenza e/o al beneficiario.

Per le prestazioni di vecchiaia e in caso di decesso e per le prestazioni secondo l'art. 3 cpv. 2 OPP 3, che, in seguito alla ricezione dei dati necessari, non vengono versate entro i termini, viene applicato come interesse di mora l'interesse della Fondazione attualmente valido con un supplemento dello 0.5%. Per gli interessi di mora si fa riferimento al CO.

Le prestazioni erogabili dalla Fondazione avvengono esclusivamente in franchi svizzeri. La Fondazione non risponde di eventuali perdite dovute a differenze di cambio, spese ecc. e a tal fine raccomanda di predisporre il versamento su un conto privato di PostFinance o su un conto bancario gestito in franchi svizzeri.

11. Ordine dei beneficiari

Le seguenti persone sono beneficiarie:

a) in caso di vita, l'intestatario della previdenza;
b) dopo il suo decesso, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
   - il coniuge superstite / il partner registrato;
   - i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
   - i genitori;

01795 IT PF 000010.00

- i fratelli e le sorelle;
- gli altri eredi, ad esclusione degli enti pubblici.

L'intestatario della previdenza può nominare una o più persone tra i beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b) cifra 2 e precisare i loro diritti. Le persone di cui alla lettera b) cifra 2, al cui sostentamento l'intestatario della previdenza contribuiva in modo determinante, devono essere comunicate alla Fondazione in forma scritta. La persona che ha convissuto ininterrottamente con l'intestatario della previdenza ai sensi della lettera b) cifra 2 deve presentare alla Fondazione, dopo il decesso dell'intestatario della previdenza, una prova scritta che dimostri l'ininterrotta convivenza durante gli ultimi cinque anni. L'intestatario della previdenza ha diritto di modificare l'ordine dei beneficiari elencati sotto capoverso 1 lettera b) cifre 3 a 5, dandone comunicazione in forma scritta alla Fondazione, e di precisare i loro diritti. Se l'intestatario della previdenza non fornisce per iscritto istruzioni contrarie in merito alla distribuzione e qualora sussistano più beneficiari delle singole categorie di cui alle cifre da 2 a 5, essi hanno diritto a una distribuzione in parti uguali.
È necessario utilizzare il formulario messo a disposizione dalla Fondazione per modificare l'ordine dei beneficiari oppure per precisare i loro diritti.
Le precisazioni e/o le modifiche saranno tenute in considerazione nella distribuzione solo se la Fondazione ne è stata messa a conoscenza al più tardi al momento del versamento del capitale in caso di decesso. Per le comunicazioni pervenute successivamente non è possibile avanzare pretese nei confronti della Fondazione sul capitale in caso di decesso.
Se la Fondazione non è stata informata in merito all'esistenza di un convivente, essa parte dal presupposto che non esista un convivente. Inoltre, la Fondazione non è tenuta a cercare attivamente il convivente. Lo stesso vale per le persone fisiche al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole nonché per le persone che devono provvedere al sostentamento di un figlio comune.
L'avere di previdenza non verrà più remunerato al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi dell'art. 13 LPP nonché dal momento del decesso.
Se entro il momento del pagamento del capitale in caso di decesso la Fondazione viene informata che il beneficiario ha intenzionalmente provocato il decesso dell'intestatario della previdenza, la Fondazione può escludere questa persona dal diritto al pagamento. Il capitale tornato disponibile verrà attribuito ai beneficiari successivi.

12. Cessione, conteggio e costituzione in pegno

La cessione, il conteggio e la costituzione in pegno dell'avere previdenziale spettante all'intestatario della previdenza sono nulli prima dell'esigibilità (art. 39 LPP). Sono fatte salve le seguenti disposizioni: per la costituzione in pegno dell'avere previdenziale o del diritto a prestazioni previdenziali per la proprietà d'abitazione a uso proprio dell'intestatario della previdenza, valgono gli articoli 30b LPP, 331d CO e, per analogia, gli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994. Per gli intestatari della previdenza coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata, per la costituzione in pegno è necessaria l'autorizzazione scritta del coniuge o del partner registrato. L'intestatario della previdenza può cedere l'avere previdenziale, in tutto o in parte, al coniuge / partner registrato oppure il medesimo può essergli assegnato dal giudice quando il regime dei beni matrimoniali è sciolto per divorzio / scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata o a causa di altre circostanze (escluso il decesso).

13. Modifiche dell'indirizzo e dei dati personali

Le modifiche dell'indirizzo e dei dati personali dell'intestatario della previdenza devono essere comunicate a PostFinance. La Fondazione declina ogni responsabilità per tutte le conseguenze di un'indicazione insufficiente, tardiva o imprecisa dell'indirizzo o dei dati personali. L'intestatario della previdenza deve preoccuparsi che il contatto fra lui e la Fondazione possa essere mantenuto.

14. Comunicazioni e attestazioni

Tutte le comunicazioni e l'invio di documenti giustificativi della Fondazione all'intestatario della previdenza avvengono in forma scritta all'ultimo indirizzo comunicato oppure tramite piattaforma e-finance di PostFinance e sono ritenuti così validamente notificati. Ogni anno l'intestatario della previdenza riceve dalla Fondazione, oltre agli abituali documenti giustificativi, un'attestazione relativa ai depositi effettuati (attestato fiscale).

15. Verifica della firma e dell'identità

La Fondazione o le persone che agiscono per lei verificano la legittimazione dell'intestatario della previdenza con l'abituale diligenza, nelle modalità specifiche per il canale.
Nel caso di documenti cartacei, la verifica della legittimazione si basa sull'immagine della firma depositata presso PostFinance e trasmessa alla Fondazione.
Se il cliente accede al servizio tramite i canali digitali di PostFinance, come la piattaforma e-finance, si applicano i medesimi elementi di sicurezza, strumenti d'identificazione, obblighi di diligenza ed altre disposizioni così come previsti nelle condizioni di adesione Offerta di servizi digitali di PostFinance applicabili.
Nel caso in cui pur applicando l'abituale diligenza la Fondazione non riesca a riconoscere eventuali vizi di legittimazione o falsificazioni, il danno che ne deriva è a carico dell'intestatario della previdenza.

16. Corrispondenza e interazione

Tutta la corrispondenza dell'intestatario della previdenza deve essere inviata alla Fondazione. Fanno eccezione le modifiche dell'indirizzo che, ai sensi della cifra 13, devono essere inviate a PostFinance.
Se l'interazione si svolge tramite i canali offerti da PostFinance, valgono le Condizioni generali e condizioni di adesione di PostFinance appositamente applicabili.

17. Modifiche

Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche saranno sottoposte alla verifica delle autorità di vigilanza e comunicate all'intestatario della previdenza in forma adeguata. Sono fatte salve modifiche alle disposizioni di legge e normative alla base del regolamento valide anche senza darne comunicazione agli intestatari della previdenza e dalla relativa entrata in vigore trovano applicazione anche per il presente regolamento.
Oltre al regolamento, possono essere applicate disposizioni aggiuntive, sempre che tali disposizioni derivino dai contratti tipo applicabili.

18. Reclami

Se l'intestatario della previdenza e/o l'eventuale beneficiario ritiene che i propri ordini non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in modo incompleto oppure se vuole contestare il contenuto degli estratti conto / della situazione patrimoniale o di altre comunicazioni della Fondazione, deve presentare il suo reclamo immediatamente dopo aver ricevuto la relativa notifica, al più tardi entro un termine di 30 giorni. In caso contrario, la comunicazione viene considerata corretta. Le contestazioni non sollevate tempestivamente dall'intestatario della previdenza possono comportare una violazione del suo obbligo di ridurre il danno e il cliente dovrà rispondere del danno che ne deriva.

19. Commissioni

Quale indennizzo per la tenuta e la gestione di averi previdenziali, nonché per particolari oneri, la Fondazione può stabilire tasse amministrative e di elaborazione, che sono indicate nel regolamento delle spese all'indirizzo postfinance.ch/previdenza-informazioni.

20. Diritto applicabile, luogo di adempimento e foro competente

Il presente accordo è disciplinato dal diritto materiale svizzero.
Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è Basilea. Lo stesso è anche luogo di adempimento e, per i clienti con domicilio all'estero, foro di esecuzione.
Sono fatti salvi i fori giudiziari imperativi previsti dalla legge.
Le informazioni sull'attuazione della Legge sui servizi finanziari (che includono l'autorizzazione di PostFinance e i dati di contatto dell'autorità di vigilanza e dell'organo di mediazione) sono disponibili su postfinance.ch/lserfi.

21. Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2025 e sostituisce il precedente regolamento del 14 agosto 2023.

01795 IT PF 000010.00